



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

Roma, 9 aprile 2008

La Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, ha adottato, in merito ai ricorsi trattati, le decisioni di cui si riportano i dispositivi:

1. RICORSO DELLA A.S.D. BORRELLO DEL 22.2.2008 AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE ABRUZZO RELATIVAMENTE ALLA GARA CIVITALUPARELLA-BORRELLO (Del. Comm. Disc. Terr. C.R. Abruzzo Com. Uff. n. 42 del 14.2.2008).

La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Società A.S.D. Borrello. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA S.S. SAN GIOVANNI DEL 21.2.2008 AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA RELATIVAMENTE ALLA GARA PULCINI CENTRO SEDIA-SAN GIOVANNI (Del. Comm. Disc. Terr. C.R. Friuli Venezia Giulia Com. Uff. n. 41 del 14.2.2008).

La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Società S.S.S. Giovanni. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO PER REVOCAZIONE PROPOSTO DALLA A.S.D. FOOTBALL CLUB SANT'AGNELLO AI SENSI ART. 39, COMMA 1, C.G.S. AVVERSO DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO C.R. CAMPANIA RELATIVAMENTE AI FATTI INERENTI LA GARA EDEN VERDE/F.C. SANT'AGNELLO DEL 5.1.2008 (Del. Comm. Disc. Terr. Campania Com. Uff. n. 65 del 31.1.2008).

La Corte di Giustizia Federale dichiara ammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dalla Società A.S.D. Football Club Sant'Agnello. Nel merito, lo respinge. Dispone incamerarsi la tassa reclamo

4. RICORSO PER REVISIONE PROPOSTO DAL C.S. S.DONNINO BISENZIO AI SENSI ART. 39, COMMA 2, C.G.S. AVVERSO LA DECISIONE DI PARZIALE ACCOGLIMENTO DA PARTE DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. PER LA VERTENZA ECONOMICA DELL'ALLENATORE CORSI SAVERIO GERALDO (Delibera Collegio Arbitrale L.N.D. Com. Uff. n. 5 del 9.02.2008).

La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il ricorso per revisione come sopra proposto dalla Società C.S. S. Donnino Bisenzio. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO PER REVOCAZIONE PROPOSTO DAL FOOTBALL CLUB BASSANO ROMANO AI SENSI ART. 39, COMMA 1, C.G.S. AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE DI RIGETTO DEL RICORSO RELATIVO AL PREMIO DI PREPARAZIONE CALCIATORE MASSIMILIANO FERRINI (Delibera C.V.E. Com. Uff. n. 17 del 18.1.2008).

La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dalla Società F.C. Bassano Romano. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO PER REVOCAZIONE PROPOSTO DAL FOOTBALL CLUB BASSANO ROMANO AI SENSI ART. 39, COMMA 1, C.G.S. AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE DI RIGETTO DEL RICORSO RELATIVO AL PREMIO DI PREPARAZIONE CALCIATORE TOMASSINI LUCA (Delibera C.V.E. Com. Uff. n. 17 del 18.1.2008).

La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dalla Società F.C. Bassano Romano. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' FINO AL 15 MAGGIO 2008 INFLITTA AL SIG. GIANLUCA PAPARESTA (Delibera C.D.N. Com. Uff. n.40/CDN del 19.03.2008).

8. RICORSO DEL SIG. GIANLUCA PAPARESTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' FINO AL 15 MAGGIO 2008 INFLITTA DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera C.D.N. Com. Uff. n.40/CDN del 19.03.2008).

La Corte di Giustizia Federale riuniti i ricorsi di cui ai nn. 7) e 8):

respinge quello della Procura Federale e in accoglimento di quello del Sig. Paparesta, annulla la sanzione inflitta.

Ordina la restituzione della tassa reclamo.

9. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' FINO AL 15 APRILE 2008 INFLITTA AL SIG. SALVATORE RACALBUTO (Delibera C.D.N. Com. Uff. n.40/CDN del 19.03.2008).

10. RICORSO DEL SIG. SALVATORE RACALBUTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' FINO AL 15 APRILE 2008 INFLITTA DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera C.D.N. Com. Uff. n.40/CDN del 19.03.2008).

La Corte di Giustizia Federale riuniti i ricorsi di cui ai nn.9) e 10):
respinge quello della Procura Federale e in accoglimento di quello del Sig. Racalbutto, annulla la sanzione inflitta.
Ordina la restituzione della tassa reclamo.